



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 55 del 29-12-2016

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - Componente IMU – Anno 2017: conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'annualità precedente.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:05, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

STRACCI STEFANO - Sindaco	P	MALAVOLTA PACIFICO	P
LOGGI SERGIO	P	CAMELI ILARIA	P
GRELLI STEFANIA	P	CAPECCI ALESSIO	P
GABRIELLI FERNANDO	P	CIAMPINI STEFANO	A
ARAGRANDE FEDERICO	P	LATTANZI MARINO	A
TROIANI MATTEO	P	BALESTRA LUCIANA	P
CAPPELLA EMERENZIANA	P	RAIO RAFFAELE	A
MORELLI DANIELA	P	RUPILLI ANNA MARIA	A
AMABILI LOREDANA	P		

presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza MALAVOLTA PACIFICO, in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vice Segretario Dott. Gianni Irelli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ARAGRANDE FEDERICO
CAPECCI ALESSIO
BALESTRA LUCIANA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^a Settore Economico Finanziario Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile del 3^a Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione degli artt. 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla Legge di conversione n. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha previsto una complessa riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Richiamato l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e, testualmente, recita:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".;

Considerato che l'art. 1, comma 42 del DDL n. 2611/2016, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" ed approvato dal Senato il 7/12/2016, dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del blocco dell'aumento delle aliquote tributarie;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale così come deliberate per l'anno 2016 con atto di C.C. n. 13/2016 e di seguito riportate :

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 pari a 0,37%;
- aliquota per le sole abitazioni di categoria catastale "A" date in comodato a parenti entro il 1° grado pari a 0,56%;
- aliquota per banche ed istituti di credito (categoria catastale D/5 pari a 0,96%;
- aliquota per altri fabbricati non rientranti nelle precedenti categorie pari a 0,86%;
- aliquota per terreni pari a 0,86%;
- aliquota per aree edificabili pari a 1,06%;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale recita testualmente: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art.1, comma 454 del DDL n. 26/11/2016 (Manovra finanziaria 2017) in quale dispone che *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017"*;

Richiamati i seguenti atti:

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2014 e s.m.i.;

- la delibera di C.C. n. 13/2016 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione Imu per l'anno 2016;

Richiamati, infine, i commi 13-bis e 15 dell'articolo 13, , del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Viste le seguenti note del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tributi e contabile del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il DDL n. 2611/2016, approvato dal Senato il 7/12/2016;
- lo Statuto Comunale;

Illustra **Cappella**;

Con n. 12 voti favorevoli, n.1 astenuto (Balestra);

DELIBERA

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'annualità 2017, per le motivazioni esposte in premessa e alle quali integralmente si rinvia, le variazioni alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come deliberate per l'annualità 2016 e di seguito indicate:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE DI BASE STATO	VARIAZIONI RISPETTO ALLE VIGENTI ALIQUOTE DI BASE FISSATE DALLO STATO			ALIQUOTE IMU ANNO 2017
					COMUNE DI MONTEPRANDONE
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze	0,40%	variazione in diminuzione	-	0,03	0,37%
Abitazioni e relative pertinenze date in comodato a parenti entro 1° grado	0,76%	variazione in diminuzione	-	0,20	0,56%
Uffici Banche e Assicurazioni (cat. catastale D/05)	0,76%	variazione in aumento	+	0,20	0,96%
Altri fabbricati non rientranti nelle tipologie precedenti	0,76%	variazione in aumento	+	0,10	0,86%
Terreni	0,76%	variazione in aumento	+	0,10	0,86%
Aree fabbricabili	0,76%	variazione in aumento	+	0,30	1,06%

3. di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2017:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui ai punti 2 e 3 decorrono dal 1° gennaio 2017;

5. di dare atto che non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):

a) gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

b) i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

c) i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

e) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

f) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

g) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

h) un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

8. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

9. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazione con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune e all'Albo pretorio on-line;

12. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale responsabile dell'Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile IMU, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione consiliare;

Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, con 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Balestra)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Malavolta Pacifico

Il Vice Segretario
f.to Dott. Gianni Irelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 03-01-17 al 18-01-17, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 29-12-2016

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li **03-01-2017**

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li **03-01-2017**

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli